



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DE LILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2009**

Disposizioni in materia di regolamentazione  
del diritto all'obiezione di coscienza da parte dei farmacisti

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto il Ministero della salute con proprio decreto del 26 settembre 2000, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, ha autorizzato la commercializzazione nel nostro Paese di farmaci contenenti il principio attivo «*Levonorgestrel*», impiegato quale cosiddetto «contraccettivo di emergenza». Le modalità di funzionamento di tale principio attivo non sono ancora completamente note alla scienza. È tuttavia ammesso dalle stesse case farmaceutiche che producono e distribuiscono i farmaci in questione che tale principio attivo - qualora venga assunto dopo la fecondazione dell'ovulo da parte dello spermatozoo - può impedire l'impianto dello stesso embrione, ovvero il suo annidamento nell'endometrio, provocando di fatto la morte del concepito.

Per questa ragione il TAR del Lazio, con sentenza n. 8465 del 12 ottobre 2001 ha imposto alle case farmaceutiche di modificare il foglietto illustrativo, affinché l'utente fosse edotto in maniera chiara e non equivoca che il farmaco agisce sull'ovulo già fecondato impedendo le successive fasi del processo biologico di procreazione.

In considerazione di tale risultanza scientifica molti farmacisti hanno fatto ricorso per sé e per le proprie farmacie all'obiezione di coscienza, rifiutando di tenere, procurare e vendere tali preparati.

Da parte di taluni si è tuttavia sollevata pubblicamente una polemica opposizione avverso tale diritto pacificamente esercitato da molti farmacisti, sostenendo che sarebbe impossibile da parte di questi fare ricorso all'obiezione di coscienza, essendo questa prevista solo nel caso di interruzione della gravidanza e, visto che secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità

(OMS) la gravidanza ha inizio coll'impianto del concepito nel corpo della donna, tale processo nel caso di specie non sarebbe ancora iniziato, anzi verrebbe impedito proprio dall'assunzione del «*Levonorgestrel*», donde l'inapplicabilità della obiezione di coscienza prevista dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Da parte di altri si sostiene inoltre che in ogni caso al farmacista sarebbe preclusa l'obiezione di coscienza, essendo lo stesso - a norma dell'articolo 38 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 - tenuto a procurare nel più breve tempo possibile ogni specialità medicinale nazionale di cui sia richiesto; altri ancora sostengono che il farmacista obiettore potrebbe comunque incorrere nel reato di interruzione di pubblico servizio, previsto e punito dall'articolo 340 del codice penale.

Poiché dunque viene posto in discussione con siffatte argomentazioni giuridiche la possibilità, da parte dei farmacisti e più in generale degli esercenti la professione sanitaria, di esercitare lecitamente il diritto all'obiezione di coscienza, rifiutando di procurare, vendere, cedere, prescrivere, somministrare i farmaci a base di «*Levonorgestrel*» o - comunque - di farmaci potenzialmente abortivi, è necessario che il legislatore prenda posizione per riaffermare un diritto già di per sé in vigore e pacificamente riconoscibile in favore degli esercenti la professione sanitaria.

Il diritto all'obiezione di coscienza quando gli atti richiesti da una norma siano potenzialmente in grado di porre fine ad una vita umana è ormai pacificamente riconosciuto nel nostro ordinamento. Si pensi all'obiezione di coscienza riguardo al servizio militare, ovvero, appunto, all'obiezione di coscienza prevista dalla legge n. 194 del 1978, con riguardo all'aborto. La Corte costituzionale ha più volte affermato che non

può darsi una piena garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e delle libertà fondamentali senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico, e ancora che la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e, quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale (Corte costituzionale sentenza n. 196 del 1987).

Anche le principali dichiarazioni di ordine internazionale riconoscono il diritto dell'uomo all'obiezione di coscienza: ricordiamo prima tra tutte la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che, all'articolo 18, riconosce che «ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione».

È, infine, lo stesso codice deontologico del farmacista, approvato dal Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, il 19 giugno 2007, che all'articolo 3, lettera c), impone ai professionisti di agire «in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita».

Avuta dunque contezza della tutela costituzionale circa il diritto all'obiezione di coscienza, resta da stabilire se la materia per la quale si invoca tale diritto sia meritevole di tutela.

Indipendentemente dalle definizioni mediche di gravidanza è fuor di dubbio che il «concepito» goda parimenti nel nostro ordinamento di tutele di rango costituzionale.

La Corte costituzionale ha stabilito che ha fondamento costituzionale la tutela del concepito, la cui situazione giuridica si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della

Costituzione, denominando tale diritto come diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale (Corte costituzionale sentenza n. 27 del 1975). Tutte le successive sentenze in materia di aborto hanno riaffermato il diritto del concepito alla vita, che può essere sacrificato solo nel confronto con quello della madre [...] alla salute e alla vita (Corte costituzionale sentenza n. 35 del 1997).

Il diritto di obiezione di coscienza ha dunque come oggetto atti potenzialmente idonei a ledere quel supremo diritto alla vita che il nostro ordinamento riconosce e garantisce anche al concepito.

Anche il Comitato nazionale di bioetica con un autorevole parere espresso all'unanimità in data 28 maggio 2004 ha affermato che ogniqualvolta sia in gioco quantomeno il dubbio circa il diritto all'esistenza del concepito - costituzionalmente tutelato e garantito - è senza dubbio da accogliere la possibilità per il medico (e dunque per ogni esercente la professione sanitaria) di rifiutare la prescrizione o la somministrazione di «Levonorgestrel».

Il disegno di legge qui presentato si configura dunque come atto di interpretazione autentica da parte del legislatore: l'articolo 1, comma 1, è volto a regolare il diritto all'obiezione di coscienza - di per sé già tutelato dal nostro ordinamento - rendendone più agevole l'esercizio pratico da parte degli obiettori. Il comma 2 prevede tutele in favore del professionista obiettore, specialmente se direttore o collaboratore, onde porlo al riparo da possibili discriminazioni sia prima della sua assunzione sia nel corso del rapporto di lavoro subordinato. Le tutele si estendono anche in materia disciplinare e in qualsiasi ulteriore ambito, onde rendere la scelta dell'obiezione del tutto libera e discrezionale, come si addice ad una decisione che riguarda l'aspetto etico e morale di ciascuna persona. Il comma 3 stabilisce nel contempo a carico dei farmacisti obiettori l'onere di informare l'azienda sanitaria lo-

cale ovvero l'azienda ospedaliera della loro scelta; lo stesso comma stabilisce inoltre che spetta alle regioni adottare le procedure idonee per tutelare gli utenti tra le quali - a titolo di esempio - la predisposizione di

elenchi delle farmacie ove i medicinali in questione possano essere reperiti da chi ne faccia richiesta. Con il comma 4 infine si regolano le modalità per la revoca dell'obiezione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I farmacisti titolari, direttori e collaboratori di farmacie, pubbliche o private, aperte al pubblico o interne alle strutture ospedaliere, a salvaguardia del diritto alla vita, tutelato anche nei confronti del concepito, hanno diritto di dichiarare la propria obiezione di coscienza alla dispensazione di specialità medicinali o altri prodotti che impediscano l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato o che comunque provochino l'aborto.

2. I farmacisti che dichiarano obiezione di coscienza possono rifiutare di preparare, detenere, procurare e dispensare i farmaci di cui al comma 1. Nei confronti dei farmacisti obiettori non può essere operata alcuna discriminazione. In nessun caso da tale rifiuto possono derivare per il farmacista conseguenze pregiudizievoli circa il rapporto di lavoro o sanzioni anche di natura disciplinare. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere resa anche dopo l'assunzione in qualità di direttore o collaboratore della farmacia medesima, senza che questa in alcun modo possa pregiudicare il rapporto di lavoro.

3. Al fine di garantire il diritto all'informazione da parte dei cittadini, la dichiarazione di obiezione di coscienza è resa pubblica mediante comunicazione all'azienda sanitaria locale o all'azienda ospedaliera competenti per territorio. Le regioni adottano le necessarie disposizioni per garantire una corretta e completa informazione agli utenti.

4. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere sempre revocata con le stesse modalità di cui al comma 3.





